

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 75 /2017

15 dicembre 2017 – Prot.n. 201701350

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CONTRIBUTI ENPAF 2018

Si riporta la tabella riepilogativa dei contributi Enpaf dovuti per l'anno 2018:

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.477,00	28,00	16,00	4.521,00
Doppio	8.954,00	28,00	16,00	8.998,00
Triplo	13.431,00	28,00	16,00	13.475,00
Rid. del 33,33%	2.985,00	28,00	16,00	3.029,00
Rid. del 50%	2.239,00	28,00	16,00	2.283,00
Rid. del 85%	672,00	28,00	16,00	716,00
Solidarietà 3% (dipendenti)	134,00	28,00	16,00	178,00
Solidarietà 1% (disoccupati)	45,00	28,00	16,00	89,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

Anche per l'anno 2018, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente. Gli importi saranno ripartiti in tre rate con scadenza: 30 aprile, 31 maggio e 31 luglio 2018.

Sono esclusi da questa operazione:

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2017 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:

- il contributo per l'anno 2017 non pagato;
- le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;
- il contributo per l'anno 2018;

2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del



ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

Via Cortese 8
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873
Fax 0422 412466

E-Mail :

posta@ordinefarmacistitrevise.it

PEC:

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito:

www.ordinefarmacistitrevise.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2018.

3) i neo iscritti dell'anno 2016 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine del 2017, per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi non pagati per gli anni 2016 e 2017, sia il contributo dovuto per l'anno 2018, senza interessi o sanzioni.

In tutti i casi suddetti l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

L' Enpaf ritiene opportuno ribadire quali siano i requisiti per poter usufruire della riduzione massima del

contributo oppure per l'adesione al contributo di solidarietà:

La riduzione o il cds può essere richiesta e mantenuta nel caso in cui si eserciti **attività professionale** con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf o nell'ipotesi di **disoccupazione involontaria (con relativa iscrizione presso i Centri per l'impiego)**. Tali posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere **mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare**.

Ne consegue che ogni iscritto può chiedere di usufruire della riduzione, se avente diritto, purchè invii la documentazione prevista a dimostrazione della propria attività svolta (dichiarazione del datore di lavoro) oppure disoccupazione (con iscrizione al Centro per l'impiego) **entro i termini stabiliti (30 settembre dell'anno di riferimento)**. Se

invece i requisiti maturano successivamente al 30 settembre, il termine è prorogato al 31 dicembre.

Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione che ogni iscritto ha nei confronti di Enpaf, si rappresenta che non è più necessario comunicare il mutamento di datore di lavoro, atteso che l'Enpaf non ha un archivio relativo ai datori di lavoro stessi bensì alla posizione professionale.

È, infine, importante ricordare **che l'attività di Stage che i neolaureati svolgono nelle farmacie o parafarmacie, data la sua caratteristica di esperienza formativa e di orientamento, non costituisce un rapporto di lavoro**, come previsto dalla DGR 1324/2013. Pertanto, **nella richiesta di riduzione all'Enpaf, gli stagisti dovranno considerare tale periodo come "disoccupazione"**.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Luisa Rossi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Losego